

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3525

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AGOSTA, SAMMARTINO, LATTANZIO, BORIN, GIGLIA, SARTI

Presentata il 18 dicembre 1961

Estensione al personale tecnico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al primo comma dell'articolo 76 stabilisce che « il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età ». (Allegato n. 1).

Le stesse norme sono prescritte dall'articolo 47 per il collocamento a riposo degli ufficiali sanitari. (Allegato n. 2).

L'articolo 90 del predetto testo unico estende al personale tecnico (medici e chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi le disposizioni del primo comma dell'articolo 76 (allegato n. 3).

Successivamente, con legge 24 luglio 1954, n. 596 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181), le citate disposizioni degli articoli 47 e 76 sono state modificate nel senso che gli ufficiali sanitari e i medici condotti in servizio di ruolo da data anteriore alla entrata in vigore del detto testo unico delle leggi sanitarie debbono essere collocati a riposo, quando, *oltre i 65 anni di età, abbiano compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo, in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato* (allegato n. 4).

È evidente che l'articolo 90 del testo unico delle leggi sanitarie rimandando all'articolo 76 circa le norme per il collocamento a riposo del personale tecnico dei laboratori intende stabilire parità di trattamento con i medici condotti. Si potrebbe, pertanto, ritenere che, per analogia, il provvedimento dettato dalla legge 24 luglio 1954, n. 596, debba intendersi esteso al personale tecnico dei laboratori.

È ancora da rilevare che con legge 20 febbraio 1956, n. 68, (*Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1956, n. 54) analogo provvedimento è stato adottato nei confronti dei sanitari ospedalieri che hanno raggiunto la stabilità in data anteriore al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 (allegato n. 5).

La legge che adesso si propone mira, pertanto, a fissare in modo preciso ciò che logicamente scaturisce sia dalla volontà del legislatore, con la equiparazione del trattamento tra ufficiali sanitari, medici condotti e personale tecnico dei laboratori, sia da ragioni di equità e di giustizia, in quanto, altrimenti, di tutti i sanitari dipendenti dagli Enti locali soltanto quelli dei laboratori di igiene e profilassi resterebbero esclusi dai benefici concessi dalle citate leggi per il collocamento a riposo.

Se si considera poi che i medici addetti ai laboratori d'igiene ricevono la pensione dalla Cassa per i sanitari in una misura di molto inferiore a quella stabilita per i chimici degli stessi laboratori che la ricevono invece dalla Cassa di previdenza per i dipendenti dagli Enti locali, è facile rendersi conto del grave disagio in cui vengono a trovarsi i medici che non riescono a raggiungere il massimo della pensione.

Appare, pertanto, veramente assurdo permettere che il personale tecnico dei laboratori d'igiene debba subire tale disagio economico, sanzionando una incomprensibile discriminazione rispetto agli altri sanitari che con le leggi 24 luglio 1954, n. 596, e 20 febbraio 1956, n. 68, hanno ottenuto di ritardare il collocamento a riposo e con i quali il testo unico delle leggi sanitarie lo ha equiparato.

Si ritiene opportuno, infine, far presente che per pervenire ai posti di sanitari dei

laboratori provinciali è necessaria una specifica competenza che richiede un lungo periodo di preparazione dopo la laurea e pertanto non è possibile raggiungere tali posti in una età che possa poi consentire il collocamento a riposo a 65 anni con 40 anni di servizio, che è quanto richiesto per il conseguimento del massimo della pensione.

In considerazione di quanto esposto, allo scopo di evitare disparità di interpretazioni delle disposizioni in vigore e soprattutto per motivi di ordine logico, economico e morale, si sottopone, per l'approvazione, la allegata proposta di legge, costituita da un unico articolo, che estende al personale tecnico dei laboratori d'igiene i benefici di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 596.

Il provvedimento proposto non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato né di quello degli Enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai medici e ai chimici in servizio presso i laboratori provinciali d'igiene e profilassi.